



16 MAG. 2019



ATTO COSTITUTIVO

DI ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE NON RICONOSCIUTA

L'anno duemiladicianove, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18,30, in

Conversano (BA) alla via Arringo, n. 91, si sono riuniti per costituire un'associazione culturale ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, i Signori:

FORTUNATO MURAGLIA VITO, nato a Mola di Bari (BA) il 18/01/1949 e residente in Conversano (BA) alla via XXV Aprile, 35, codice fiscale FRTVTI49A18F280P;

SCHIRINZI ANGELO, nata a Conversano (BA) il 04/06/1965 e residente in Conversano (BA), alla Via Capone, 23 i. 03 codice fiscale SCHNGL65H04C975D;

CHIAROMONTE PIETRO, nata a Bitonto (BA) il 10/02/1977 e residente in Conversano (BA) alla Via G. Lacalandra, 54, codice fiscale CHRPTR77B10A893X;

CAMPANELLA ANTONELLO SEBASTIANO, nato a Conversano (BA) il 01/10/1985 e residente in Conversano (BA) alla via Cadorna, 15, codice fiscale CMPNNL85R01 C975J.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. **Pietro Chiaromonte**, il quale, a sua volta, nomina segretario il Sig. **Antonello Sebastiano Campanella**.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e, dopo ampia discussione, si approva all'unanimità quanto segue:

1 - Fra i signori comparenti è costituita un'Associazione Culturale Musicale denominata:

ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE "GIOACCHINO LIGONZO"

2 - L'associazione ha sede in Conversano (BA) alla via Arringo, 91. Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici e rappresentanze in qualsiasi luogo sia in Italia che all'Estero.

3 - L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro e nel rispetto dei principi di democrazia interna si propone di svolgere attività di promozione culturale e musicale in particolare, attraverso:



- l'insegnamento e la divulgazione della musica per la formazione di un complesso bandistico ed orchestrale;
- la formazione di una scuola di musica in genere;
- la formazione di un coro vocale polifonico per adulti maschi e femmine.

L'Associazione si propone altresì di svolgere attività socio-culturali per il recupero delle tradizioni musicali in tutto il territorio italiano mediante manifestazioni musicali, teatrali e letterali in genere, organizzazioni di corsi e scuole di perfezionamento musicale, attività folcloristiche e danze, rassegne musicali e convegni.

L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della stessa.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

-attività culturali: tavole rotonde, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films, concerti e documentari culturali o comunque di interesse per i soci;

-iniziative ricreative: teatro e intrattenimenti musicali sia da parte dei soci che di bande, compagnie e complessi esterni; intrattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezione di films, concerti e documentari;

-attività associative: incontri, manifestazioni fra i soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro;

-attività di formazione: corsi di preparazione e di perfezionamento, costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca, l'istituzione di premi, festivals e borse di studio;

-attività sportive: promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'associazione;

-attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi in via strumentale l'associazione potrà

stipulare contratti di pubblicità, contratti di mutuo attivi e passivi con o senza garanzia,

contratti di apertura di credito, di anticipazione e sconto, di conto corrente anche allo

scoperto, chiedere finanziamenti e contributi anche a fondo perduto, ed in genere potrà

compiere qualunque operazione mobiliare, immobiliare bancaria, finanziaria, commerciale,

industriale, che sia ritenuta utile od opportuna; stipulare convenzioni o contratti con

federazioni ed Enti pubblici e privati; aderire ad Enti, federazioni. Associazioni pubbliche e

private, culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed

aderente agli scopi del sodalizio.

4 - A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati all'unanimità i signori e a loro

assegnate le seguenti cariche:

CHIAROMONTE PIETRO Presidente; SCHIRINZI ANGELO, Vice Presidente;

FORTUNATO MURAGLIA VITO Tesoriere; CAMPANELLA ANTONELLO

SEBASTIANO Segretario.

i quali tutti dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di

ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e dall'allegato statuto sociale.

5 - L'associazione è costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e

nello statuto sociale, che approvato dai presenti, si allega al presente atto per formarne parte

integrante.

Alle ore 21,30, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto

la parola, il Presidente scioglie l'assemblea.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Pietro Chiaromonte

Il Segretario

Antonello Sebastiano Campanella



STATUTO

Articolo 1 - (Costituzione)

1 - E' costituita un'associazione culturale ex artt. 36 e ss. del codice civile denominata:

ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE "GIOACCHINO LIGONZO"

Articolo 2 - (Sede)

1 - L'associazione ha sede in Conversano (BA), attualmente alla via Arringo, 91. Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici e rappresentanze in qualsiasi luogo sia in Italia che all'Estero.

Articolo 3 - (Oggetto e Scopo)

L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro e nel rispetto dei principi di democrazia interna si propone di svolgere attività di promozione culturale e musicale in particolare, attraverso:


- l'insegnamento e la divulgazione della musica per la formazione di un complesso bandistico ed orchestrale;
- la formazione di una scuola di musica in genere;
- la formazione di un coro vocale polifonico per adulti maschi e femmine.

L'Associazione si propone altresì di svolgere attività socio-culturali per il recupero delle tradizioni musicali in tutto il territorio italiano, mediante manifestazioni musicali, teatrali e letterali in genere, organizzazioni di corsi e scuole di perfezionamento musicale, attività folcloristiche e danze, rassegne musicali e convegni.

L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della stessa.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

-attività culturali: tavole rotonde, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films, concerti e documentari culturali o comunque di interesse





per i soci:

-iniziative ricreative: teatro e intrattenimenti musicali sia da parte dei soci che di bande,

compagnie e complessi esterni; intrattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere,

pranzi sociali, proiezione di films, concerti e documentari;

-attività associative: incontri, manifestazioni fra i soci in occasione di festività, ricorrenze ed

altro;

-attività di formazione: corsi di preparazione e di perfezionamento, costituzione di comitati o

gruppi di studio e ricerca, l'istituzione di premi, festivals e borse di studio;

-attività sportive: promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi nei settori più

congeniali all'associazione;

-attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni,

di seminari e degli studi e ricerche.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi in via strumentale l'associazione potrà

stipulare contratti di pubblicità, contratti di mutuo attivi e passivi con o senza garanzia,

contratti di apertura di credito, di anticipazione e sconto, di conto corrente anche allo

scoperto, chiedere finanziamenti e contributi anche a fondo perduto, ed in genere potrà

compiere qualunque operazione mobiliare, immobiliare bancaria, finanziaria, commerciale,

industriale, che sia ritenuta utile od opportuna; stipulare convenzioni o contratti con

federazioni ed Enti pubblici e privati; aderire ad Enti, federazioni, Associazioni pubbliche e

private, culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed

aderente agli scopi del sodalizio.

Articolo 4 – (durata)

La durata dell'associazione è illimitata e può essere sciolta con delibera di assemblea degli

associati.

Articolo 5 – (Patrimonio e Entrate dell'Associazione)

1 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2 - Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

3 - Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

a) dai versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.


4 - Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire e la quota annuale d'iscrizione.

5 - I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6 - Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per successione per atto tra vivi né a causa di morte.

7 - L'associazione può emettere titoli di solidarietà.

Articolo 6 – (Fondatori, soci, benemeriti e beneficiari)



1 - Sono aderenti all'associazione:

- a) I Fondatori;
- b) I Soci dell'associazione;
- c) I Benemeriti dell'associazione;
- d) I Beneficiari dell'associazione.

2 - L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere predisposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3 - L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

4 - Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

5 - Sono Soci della associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

6 - Sono Beneficiari dell'associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.

7 - Sono Benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

8 - Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

9 - Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In

caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

10 – Chiunque aderisca alla associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

11 – In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.


Articolo 7 – (Organi dell'Associazione)

1 – Sono organi della Associazione:

- a) L'Assemblea degli aderenti all'associazione;
- b) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Consiglio Direttivo;
- e) Il Segretario del Consiglio Direttivo.

2 – L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8 - (Assemblea)





1 – L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

2 – L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio

consuntivo (entro il 31 marzo). Essa inoltre:

provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente e del

Segretario;

delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

delibera sulla eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di

fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito

dalla legge e dal presente statuto;

delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo

patrimonio.

3 – L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne

sia fatta richiesta da almeno tre aderenti o da almeno due Consiglieri. Salvo motivi

eccezionali, l'assemblea è convocata nella sede sociale.

4 – La convocazione è fatta mediante avviso pubblico contenente l'indicazione del luogo, del

giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle

materie da trattare da esporsi nella sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza.

5 – Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la notizia

dell'adunanza sarà data con lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima

dell'adunanza stessa.

6 – L'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione

siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

7 – In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei

presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato

per la prima convocazione.

8 - Ogni aderente ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

9 - Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

10 - Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti e le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

11 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'associazione.

Articolo 9 - (Consiglio Direttivo)

1 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

2 - I consiglieri devono essere aderenti all'associazione, la carica può essere attribuita sia a tempo indeterminato che a termine e sono rieleggibili, non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

3 - Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4 - In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del consiglio direttivo, il consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si



intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

5 - Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese

documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6 - Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea

e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in

relazione agli indirizzi ricevuti;

la nomina del segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;

la predisposizione annuale del rendiconto consuntivo ed eventualmente del bilancio

preventivo.

7 - Il consiglio direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo

nonché attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del presidente, anche a

estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto

dell'associazione.

8 - Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno

oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta mediante

avviso pubblico da esporsi nella sede dell'ente almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

9 - Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in

assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

10 - Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,

dal vice presidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del

consiglio direttivo.

11 - Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei

suoi membri.

12 - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si valuta come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

13 - Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 10 - (Il Presidente)

1 - Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.


2 - Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione ed in particolare potrà, senza necessità di delibera consigliare, procedere all'apertura di conti correnti bancari e postali, richiedere finanziamenti, fidi o mutui, acquistare e vendere attrezzature, beni mobili, autoveicoli in genere, nei casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

3 - Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4 - Il presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo ed eventualmente di quello preventivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 11 - (Il Vice Presidente)

1 - Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia



impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Articolo 12 – (Libri dell'associazione)

1 – Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

2 – I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

Articolo 13 – (Bilancio Consuntivo e Preventivo)

1 – Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed eventualmente un bilancio preventivo.

2 – Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3 – Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

4 – I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Articolo 14 – (Avanzi di gestione)

1 – All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



2 - L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15 - (Scioglimento)

1 - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 - (Clausola compromissoria)

1 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Bari.

Articolo 17 - (Legge applicabile)


1 - Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile.

Conversano, 14/05/2019

PER ESPRESSA APPROVAZIONE DA PARTE DEI SOCI FONDATORI:

Angelo Schimozzi
[Signature]

[Signature]
Antonio M. M. M. M.



L'IMMUNICAZIONE
Antonio MANTIRADONNA
Firma su delega del Direttore Provinciale, Anna Maria Imperato

Agenzia
Notarile
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari 7119
Atto registrato il 16 MAGGI 2019
al n. 4264 serie 3
esatte € 203,00
Per il Direttore Provinciale

